



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DI ATENEO

del 25 novembre 2020

- DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Maurizio Tira – Rettore

Monica Bonfardini – Direttore Generale FF

- DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Katia De Col (coordinatore)

Rappresentanti OO.SS.

- Flc-CGIL:

Fabio Fornari

- Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR)

Assunta Beatrice

- Federazione UIL SCUOLA RUA:

Luca Guerra

- CONFESAL Federazione SNALS/Università/Cisapuni

Laura Iannotti

ACCORDO

per l'attribuzione del buono pasto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) secondo la disciplina dell'art. 87 del D.L. 18/2020

le parti,

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il CCNL Comparto Università del 16 ottobre 2008, ed in particolare l'art. 60;

Visto il Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, volto a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;

Vista la Direttiva n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile - Smart Working, emanato con Decreto Rettoriale n. 522 del 2 luglio 2019, ed, in particolare, l'art. 10, comma 3, che prevede che "La modalità di lavoro agile non incide sul trattamento economico in godimento e sul diritto al buono pasto".

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" ed in particolare l'art. 87;

Vista la Circolare n. 2 del 1 aprile 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede che "le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica del buono pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali";

Considerato che nel periodo di svolgimento del lavoro agile per l'emergenza epidemiologica sanitaria COVID-

AB

CC

ST

MA

KAC



19, in quanto inteso come 'modalità ordinaria' di lavoro, il personale dell'Ateneo è tenuto al rispetto della propria articolazione oraria, fermi restando i criteri di cui all'art. 60, comma 2, del CCNL del 16.10.2008, che rappresenta il principale riferimento normativo per l'erogazione del buono pasto per il personale contrattualizzato delle università;

Considerato che il ricorso generalizzato alla prestazione lavorativa secondo modalità di lavoro agile consente un sostanziale abbattimento delle spese per il lavoro straordinario, che non è previsto in alcun caso in tale modalità lavorativa nonché una riduzione delle spese relative alle utenze dei singoli uffici;

Considerato che la maggior parte del personale tecnico-amministrativo ha organizzato e continua a garantire la propria prestazione lavorativa con strumentazioni informatiche di proprietà, sostenendo anche le spese legate alla connessione di rete nonché le utenze energetiche domestiche e telefoniche senza avere alcun rimborso da parte dell'Università;

Ritenuto, pertanto, che anche per la fase straordinaria, prevista dall'art. 87 del D.L. 18/2020, di applicazione della modalità lavorativa in regime di lavoro agile sussistano i presupposti per consentire ai lavoratori di beneficiare del ristoro delle spese sostenute per la pausa pranzo, limitatamente ai giorni di rientro pomeridiano previsti dal proprio profilo orario ordinario;

CONCORDANO

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in attuazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 02/2020, concordano sull'opportunità di garantire il diritto al buono pasto, come previsto dal Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, al personale contrattualizzato che, in applicazione dell'art. 87, comma 1 del D.L. n. 18/2020, presta servizio in lavoro agile nella fase emergenziale, come modalità ordinaria di lavoro.

2. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è resa in modalità lavoro agile, il riconoscimento del buono pasto avviene, secondo la disciplina prevista dall'art. 60 del CCNL del 16.10.2008 e sulla base dell'effettivo profilo orario già assegnato a ciascun dipendente e risultante dall'applicativo StartWeb.

3. Il buono pasto è riconosciuto, per i giorni in cui la prestazione lavorativa è resa in modalità lavoro agile, secondo le suddette modalità per tutto il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, in coerenza con il contesto normativo che lo determina.

4. Per tutto il suddetto periodo, salvo casi eccezionali comprovati da specifiche motivazioni, i dipendenti non potranno modificare il proprio profilo orario settimanale secondo condizioni che prevedano un incremento nel riconoscimento del buono pasto.

Per la delegazione di parte pubblica

Monica Bonfardini

Monica Bonfardini

Maurizio Tira

Maurizio Tira

Per la rappresentanza sindacale unitaria
(R.S.U.)

Katia De Col

Katia De Col

2
Kol
La
SE



Fli-CGIL

Fabio Fornari

Fabio Fornari

Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR)

Assunta Beatrice

Assunta Beatrice

Federazione UIL SCUOLA RUA

Luca Guerra

Luca Guerra

CONFESAL Federazione SNALS/Università/Cisapuni

Laura Iannotti

Laura Iannotti

LC
KL



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DI ATENEO

del 25 novembre 2020

- DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Maurizio Tira – Rettore

Monica Bonfardini – Direttore Generale FF

- DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Katia De Col (coordinatore)

Rappresentanti OO.SS.

- Flc-CGIL:

Fabio Fornari

- Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR)

Assunta Beatrice

- Federazione UIL SCUOLA RUA:

Luca Guerra

- CONFSAL Federazione SNALS/Università/Cisapuni

Laura Iannotti

ACCORDO

per l'attribuzione del buono pasto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) secondo la disciplina dell'art. 87 del D.L. 18/2020

le parti,

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il CCNL Comparto Università del 16 ottobre 2008, ed in particolare l'art. 60;

Visto il Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, volto a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;

Vista la Direttiva n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile - Smart Working, emanato con Decreto Rettorale n. 522 del 2 luglio 2019, ed, in particolare, l'art. 10, comma 3, che prevede che *"La modalità di lavoro agile non incide sul trattamento economico in godimento e sul diritto al buono pasto"*.

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" ed in particolare l'art. 87;

Vista la Circolare n. 2 del 1 aprile 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede che *"le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali"*;

Considerato che nel periodo di svolgimento del lavoro agile per l'emergenza epidemiologica sanitaria COVID-

AB

ced

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



19, in quanto inteso come 'modalità ordinaria' di lavoro, il personale dell'Ateneo è tenuto al rispetto della propria articolazione oraria, fermi restando i criteri di cui all'art. 60, comma 2, del CCNL del 16.10.2008, che rappresenta il principale riferimento normativo per l'erogazione del buono pasto per il personale contrattualizzato delle università;

Considerato che il ricorso generalizzato alla prestazione lavorativa secondo modalità di lavoro agile consente un sostanziale abbattimento delle spese per il lavoro straordinario, che non è previsto in alcun caso in tale modalità lavorativa nonché una riduzione delle spese relative alle utenze dei singoli uffici;

Considerato che la maggior parte del personale tecnico-amministrativo ha organizzato e continua a garantire la propria prestazione lavorativa con strumentazioni informatiche di proprietà, sostenendo anche le spese legate alla connessione di rete nonché le utenze energetiche domestiche e telefoniche senza avere alcun rimborso da parte dell'Università;

Ritenuto, pertanto, che anche per la fase straordinaria, prevista dall'art. 87 del D.L. 18/2020, di applicazione della modalità lavorativa in regime di lavoro agile sussistano i presupposti per consentire ai lavoratori di beneficiare del ristoro delle spese sostenute per la pausa pranzo, limitatamente ai giorni di rientro pomeridiano previsti dal proprio profilo orario ordinario;

CONCORDANO

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in attuazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 02/2020, concordano sull'opportunità di garantire il diritto al buono pasto, come previsto dal Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, al personale contrattualizzato che, in applicazione dell'art. 87, comma 1 del D.L. n. 18/2020, presta servizio in lavoro agile nella fase emergenziale, come modalità ordinaria di lavoro.
2. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è resa in modalità lavoro agile, il riconoscimento del buono pasto avviene, secondo la disciplina prevista dall'art. 60 del CCNL del 16.10.2008 e sulla base dell'effettivo profilo orario già assegnato a ciascun dipendente e risultante dall'applicativo StartWeb.
3. Il buono pasto è riconosciuto, per i giorni in cui la prestazione lavorativa è resa in modalità lavoro agile, secondo le suddette modalità per tutto il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, in coerenza con il contesto normativo che lo determina.
4. Per tutto il suddetto periodo, salvo casi eccezionali comprovati da specifiche motivazioni, i dipendenti non potranno modificare il proprio profilo orario settimanale secondo condizioni che prevedano un incremento nel riconoscimento del buono pasto.

Per la delegazione di parte pubblica

Monica Bonfardini

Monica Bonfardini

Maurizio Tira

Maurizio Tira

Per la rappresentanza sindacale unitaria

(R.S.U.)

Katia De Col

Katia De Col

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Fic-CGIL

Fabio Fornari

Fabio Fornari

Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR)

Assunta Beatrice

Assunta Beatrice

Federazione UIL SCUOLA RUA

Luca Guerra

Luca Guerra

CONFESAL Federazione SNALS/Università/Cisapuni

Laura Iannotti

Laura Iannotti